



ORDINANZA N. 10 DEL 22 MAGGIO 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto uso giochi per bambini e attrezzature sportive nei parchi, ville e giardini pubblici del Comune di Bastiglia.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stato vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, nonché lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- successivamente tale divieto è stato confermato da disposizioni regionali e nazionali sino al 3 maggio 2020;
- con DPCM del 26 aprile 2020 è tornato possibile accedere ai parchi, ville e giardini pubblici, a partire dal 4 maggio 2020, con la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti la distanza di sicurezza interpersonale ed ogni forma di assembramento;
- con DPCM del 17 maggio 2020 viene confermata la possibilità di accedere ai parchi, ville e giardini, condizionata però al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza di almeno un metro con obbligo, da parte del gestore, di effettuare una pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020, all'art. 1, comma 9, prevede che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 16 del predetto D.L. 33/2020;
- i decreti legge: n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020; n. 9 del 2 marzo 2020, n. 11 del 8 marzo 2020, n. 14 del 9 marzo 2020; il n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il n. 19 del 25 marzo 2020, il n. 23 del 8 aprile 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 4 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna nn. 74 del 30/04/2020 e 75 del 6/05/2020;

- il D. L. n. 33 del 16/05/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020:

- all'art. 1 comma 1 lettera b), dispone che: *“Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”*;
- all'art. 11, comma 1 stabilisce che le disposizioni ivi contenute conservano efficacia sino al 14 giugno 2020;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;

VALUTATO di dover adottare provvedimenti restrittivi per cercare di evitare ogni possibile forma di assembramento in aree molto frequentate da adulti e bambini quali parchi, ville e giardini pubblici;

EVIDENZIATO di non essere in grado, in qualità di gestore, di garantire una pulizia approfondita e frequente, almeno giornaliera, delle superfici più toccate, con detergente neutro;

ORDINA

1. LA CHIUSURA E PERTANTO IL DIVIETO a chiunque, dalla data odierna fino a nuove disposizioni, nei parchi, e giardini pubblici del territorio di Bastiglia:

- di utilizzare i giochi per bambini, ragazzi e adulti;
- di utilizzare qualsiasi altra attrezzatura sportiva presente nelle aree suddette;

E' consentito l'accesso a parchi, e giardini alle condizioni di cui all'allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, di seguito indicate:

- obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di minori di anni 14;
- tutte le persone che accedono alle aree, se di età superiore a 3 anni, devono essere dotate di mascherine ;
- divieto di ogni forma di assembramento;
- costante mantenimento della distanza tra le persone di almeno 1 metro;

2. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale.

AVVERTE

Nei confronti di eventuali trasgressori alle norme sopra elencate verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando di Polizia Locale.

RENDE NOTO

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione Ricorso al Tar Emilia Romagna Sezione di Bologna o entro 120 giorni Ricorso al Presidente della Repubblica.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Silvestri
(originale firmato digitalmente)